



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

*Camera dell'Economia*

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali:  
questioni processuali e case study

*2<sup>A</sup> SESSIONE - 26 aprile 2021*

**Lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio: gestione delle operazioni peritali e poteri del CTU**

**Le tecniche di comunicazione e le strategie nell'ambito del tentativo di conciliazione nella CT di natura contabile**

**Il ruolo del consulente tecnico di parte**

**Le modalità di liquidazione e fatturazione del compenso al CTU**

***Relatore: Dott. Enrica Piacquaddio***

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

### LE NORME DI RIFERIMENTO

- D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115  
Testo unico in materia di spese di giustizia
- Legge 8 luglio 1980 n. 319 art. 4
- D.M. 30 maggio 2002 pubblicato in G.U. n. 182 del 5 agosto 2002  
Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale – misura
- Il D.P.R. 115/2002 disciplina le voci e le procedure di spesa del processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dallo stesso D.P.R. ad uno o più degli stessi processi

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

- **Elenco delle spettanze per gli ausiliari del magistrato**

Art. 49 D.P.R. 115/2002

Onorario, indennità di viaggio e soggiorno (se fuori dalla circoscrizione), spese di viaggio e rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico (documentate).

- **Misura degli onorari: fissi, variabili e a tempo**

Art. 50 D.P.R. 115/2002 Misura degli onorari

**Misura stabilita mediante tabelle**, approvate con Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400. Allegato al DM 30 maggio 2002 tabelle misura onorari fissi e variabili – attuazione art. 2 Legge 319/1980

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

- **Gli onorari a tempo**

### Previsione residuale

Applicabile quando il valore della causa è indeterminabile? (Cassazione n. 3687/1998 – Cassazione n. 3024/2011)

Cassazione n. 18070 del 19/10/2012:

*«la residualità del criterio di liquidazione degli onorari a vacazione, cui si può ricorrere, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata».*

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

### L'Art. 4 L. 319/1980

*Gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.*

***La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000.***

*L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.*

***L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.***

*Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.*

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

*Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.*

**Il DM 30.5.2002** ha aggiornato gli onorari a tempo prevedendo all'art. 1 che: *“Gli onorari di cui all' art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 sono rideterminati nella misura di € 14,68 per la prima vacanza e di € 8,15 per ciascuna delle vacanze successive”*.

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

Tuttavia, l'art. 50 DPR 115/2002 prevede al terzo comma che:

*«3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria».*

Non è possibile affermare, attesa la genesi parallela e indipendente dei due provvedimenti, che il DM sia stato emanato in attuazione dell'art. 50 DPR 115/2002.

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

### L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

In quanto norma posteriore, l'art. 50 DPR 115/2002 prevale sull'art. 4 L. 319/1980 nella parte in cui afferma che **la tariffa deve avere a riferimento le singole ore e non la vacanza di due ore** (cui sarebbe peraltro equiparato il decorso di un'ora e un quarto); a sua volta, l'art. 1 DM 30.5.2002 risulta illegittimo, e va conseguentemente disapplicato, nella parte in cui fa riferimento alla vacanza di cui all'art. 4 L. 319/1980, ma può essere ricondotto a legalità, solo che venga riferito al principio del TU 115/2002, così che la tariffa ivi contemplata andrà rapportata ad ogni singola ora anziché alla vacanza di due ore.



## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

- **Onorario a percentuale**

### APPLICAZIONE DELLE TABELLE

Riferimento a:

- **Valore della causa**
- **Importi dei documenti analizzati oppure valutazione del CTU**

### LIMITE SCAGLIONE MASSIMO

L'art. 1 Tabella Ministeriale afferma effettivamente che per la determinazione dell'onorario a percentuale si ha riguardo, per la consulenza tecnica, al valore della controversia.

I criteri analiticamente indicati dalla Tabella Ministeriale, in relazione alle specifiche materie, si basano su un principio affatto diverso, in virtù del quale il compenso del CTU va liquidato in base all'oggetto della sua attività di indagine, e non al valore della controversia.

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

**Cassazione n. 7186 del 23-03-2007, Cassazione n. 18070 del 19-10-2012, Cassazione n. 17140 del 28-02-2015**

*«Il principio generale da osservarsi in tema di liquidazione dei compensi spettanti ai consulenti tecnici per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria è quello, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui **deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente tecnico ha svolto per pervenire a quell'accertamento, costituendo le attività di indagine lo strumento utilizzato dall'ausiliare per pervenire al risultato richiesto (così, ex plurimis, Cass. 8298/97, più volte richiamata nel provvedimento impugnato)».***

*«Il valore della controversia si identifica in quello esaminato e valutato dal CTU; il compenso è determinabile dalle valutazioni complessivamente considerate dal CTU (...)»*

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

- **Onnicomprensività dell'onorario e pluralità dei quesiti**

Onnicomprensività

**Art. 29 D.M. 30 maggio 2002**

riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico.

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

### Cumulabilità compenso in caso di pluralità di incarichi

L'ausiliario del Giudice può applicare diverse tabelle per calcolare il compenso richiesto nell'ipotesi in cui vi siano pluralità di incarichi ovvero diversi accertamenti **autonomi e/o indipendenti fra loro.**

La sentenza della Cassazione 19 ottobre 2012 n. 18070, richiamando le pronunce precedenti (in particolare Cassazione 23 marzo 2007 n. 7186), afferma infatti, in applicazione del principio della congruità del compenso del consulente *«la necessità, anche in presenza di un unico incarico, di liquidare gli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti, riferibili a diverse materie.»*

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

### L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

*«In tema di compenso agli ausiliari del giudice, nell'ipotesi in cui l'incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio abbia ad oggetto la determinazione del valore di una serie di beni immobili, la liquidazione del compenso deve attenersi al criterio desunto dal D.M. Giustizia 30 maggio 2002, art. 13, che fa riferimento all'importo stimato, diverso per scaglioni con il limite massimo di Euro 516.456,90. Peraltro, nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l'importo stimato è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità di immobili diversi tra loro, l'importo stimato è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative. Pertanto, ogni importo stimato deve essere sempre contenuto nel limite del massimo scaglione di Euro 516.456,90, salvo che, per i valori ad esso superiore, ove ne sussistano le condizioni, possa farsi ricorso all'applicazione dell'art. 52, comma 1 del T.U. delle spese di giustizia».*

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

### **Tribunale di Bologna Ordinanza 3/3/2020 Dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi**

- è infondato il motivo di opposizione relativo alla mancata determinazione del compenso in base al valore della domanda proposta, per quanto riguarda la quantificazione del compenso al consulente deve aversi riguardo «... *al valore della questione che il giudice ha sottoposto all'accertamento del consulente*»

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

### L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

- *(...) è infondato anche il motivo di opposizione relativo all'unicità del compenso. .. la pluralità dei quesiti non esclude l'unicità dell'incarico ma rileva nella liquidazione degli onorari, potendosi sommare quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti Cassazione 21224/2014 – Cassazione 1627/2016 - quesiti:*

il primo: ricostruzione contributo economico dato dai coniugi al menàge familiare

il secondo: relativi alla ricostruzione del patrimonio e del reddito del ricorrente primo compenso liquidato ai sensi dell'art. 2 DM 30.0502 e il secondo ai sensi del successivo art. 3

- *inapplicabile art. 5 DM 30.05.2002 atteso che tale disposizione si applica alle consulenze relative a casi meno complessi di quello in esame aventi ad oggetto solo inventari, rendiconti e situazioni contabili*

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

- **L'applicazione della tabella 3**

Per la “*consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali (...) diritti a titolo di risarcimento di danno*» si applica lo stesso onorario della tabella precedente (consulenza in materia amministrativa, contabile e fiscale), ma ridotto alla metà.

La tabella dovrebbe trovare applicazione esclusivamente in una consulenza “deducente”, ossia quando al ctu venga chiesto di esprimere un parere circa la correttezza dei criteri applicati per una valutazione già acquisita agli atti di causa, perché dedotta e contestata dalle parti (si pensi ad un conferimento d'azienda e all'impugnazione della valutazione del perito nominato dalla società).



## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

- **Adeguamento periodico degli onorari**

Art. 54 D.P.R. 115/2002

- **Determinazione degli onorari e aumento**

Art. 51 D.P.R. 115/2002

Il magistrato determina gli onorari variabili tenendo conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.

Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

- **Aumento o riduzione degli onorari**

Art. 52 D.P.R. 115/2002

### Aumento

fino al doppio per prestazioni di **eccezionale importanza, complessità e difficoltà.**

### Riduzione

- per onorari a tempo: non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine;
- per gli altri onorari: riduzione di un terzo.

Prestazione non completata nel tempo originariamente stabilito o entro quello prorogato per **fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario.**

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

### L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

Con sentenza 89/2020, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e degli artt. 50 e 54 del dpr 30 maggio 2002, n. 115 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, nella parte in cui non prevedono che, in caso di omesso adeguamento periodico degli onorari mediante il decreto dirigenziale di cui all'art. 54 del citato dpr, tale adeguamento possa essere effettuato dal giudice in sede di liquidazione del compenso

- **Incarichi collegiali**

Art. 53 D.P.R. 115/2002

Compenso globale determinato sulla base di quello spettante al singolo, **aumentato del quaranta per cento** per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

- **Indennità e spese di viaggio**

Art. 55 D.P.R. 115/2002

Trattamento previsto per i dipendenti statali

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

- **Spese**

Art. 56 D.P.R. 115/2002

Nota specifica delle spese sostenute allegando la corrispondente documentazione.

Il magistrato esclude dal rimborso le spese non ritenute necessarie.

### **Spese per collaboratori dell'ausiliario**

**L'ausiliario deve essere autorizzato dal Giudice ad avvalersi di altri prestatori d'opera** per attività strumentale rispetto ai quesiti posti dall'incarico

Solo in caso di autorizzazione, il magistrato dispone il rimborso della spesa sostenuta dall'ausiliario per il compenso pagato al prestatore d'opera incaricato.

Il compenso spettante al collaboratore dell'ausiliario è determinato sulla base delle tabelle ministeriali ex art. 50.

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

- **Responsabilità solidale delle parti per pagamento compenso ctu**

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo il quale l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, ha natura solidale ex art. 1294 c.c. (Cass, n. 6199/96 ed altre ivi citate; 2262/04; 17953/05; 20314/06; 23586/08).

Cassazione 08/11/2013, n. 25179: la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata **in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio**, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia nella quale il consulente ha prestato la sua opera sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali.

Ne consegue che sussiste la responsabilità solidale delle parti anche **nell'ipotesi di sentenza non passata in giudicato** ancorché contenga un comando giudiziale diverso da quello di cui al decreto di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1980, n. 319, in quanto le relative statuizioni rilevano solo nei rapporti interni tra le parti.

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

- **Presentazione istanza di liquidazione**

### **ART. 71 DPR 115/2002**

La domanda è presentata, **a pena di decadenza**: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.

L'istanza in sede civile deve essere depositata utilizzando la piattaforma del Processo telematico.

In sede penale si utilizza la piattaforma SIAMM

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

- **Opposizione al decreto di liquidazione**

**Artt. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011**

"Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150"

- **Termine 20 o 30 giorni?**

con la circolare del 7/11/2012 il Ministero della Giustizia ha chiarito "*E' da ritenersi che il termine per la proposizione di un'eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del DRP 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e, quindi, in quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione (art. 702-quater del c.p.c.)*»



## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

- **La fatturazione del compenso del CTU nei giudizi civili**

L'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che disciplina la **scissione dei pagamenti**, *split payment*, oggetto di molti interventi normativi, ha indicato tra i soggetti destinatari, anche i professionisti che prestano attività a favore della pubblica amministrazione.

Con il **decreto Dignità (D.L. n. 87/2018)**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, è stato abolito il meccanismo dello *split payment* per le prestazioni rese nei confronti della pubblica amministrazione da professionisti che percepiscono compensi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta e a titolo d'acconto.

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

A seguito delle modifiche intervenute, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 07/05/2018 ha riesaminato i presupposti per l'emissione della fattura e, in particolare, il rapporto tra committente, prestatore e soggetto obbligato al pagamento modificando il meccanismo di neutralità dell'IVA.

La **circolare n. 9/E del 7 maggio 2018** dell'Amministrazione Finanziaria, partendo, dunque, dall'applicazione della disciplina dello split payment anche per l'obbligato al pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del CTU,

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

### L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

- fa presente che l'attività del CTU «è finalizzata alla realizzazione del superiore **interesse della giustizia**», evidenzia che «titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico», come pure che «tale soggetto è tenuto, in base al provvedimento del giudice, al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese ... a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento».
- afferma che il CTU, ricevuto il pagamento della parte, «deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del DPR 633/72» ed esclude l'applicabilità dell'art. 17 ter DP 633/72

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

### L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

Secondo l'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi di scissione dei pagamenti, la parte obbligata al pagamento, avrebbe l'onere di pagare solo l'imponibile mentre l'IVA dovrebbe essere riversata all'Amministrazione della Giustizia e quest'ultima sarebbe tenuta, a sua volta, a versarla all'Erario; tale procedura comporterebbe un "doppio versamento" ; da ciò l'esclusione dell'applicazione dell'art. 17 ter DPR 633/72 alla fattispecie in esame.

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

La tesi secondo cui la CTU è disposta nell'interesse "superiore" della Giustizia, non tiene conto delle norme processuali e dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che affermano che la CTU è disposta **nell'interesse delle parti e di quello superiore della Giustizia.**

La circolare Prot. 28/09/2018.0000381.E del 26 settembre 2018 riprende quanto precisato dall'Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 9/E, facendo specifico riferimento alle modalità di trasmissione della fattura elettronica.

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

### L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

Con Risposta del 27 giugno 2019 n. 211, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che, per i compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio per le operazioni peritali svolte, cui è obbligata una parte in causa:

- se la parte è ricompresa tra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta, il consulente dovrà darne evidenza nella fattura trattandosi di compensi costituenti reddito di lavoro autonomo. In tali casi, infatti, la ritenuta dovrà essere versata all'Erario non dall'Amministrazione della Giustizia, ma dalla parte soccombente, titolare passivo del rapporto di debito nei confronti del consulente ed esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico;
- se la parte non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, la ritenuta d'acconto IRPEF non dovrà essere operata e, pertanto, non dovrà essere evidenziata in fattura dal consulente.

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

**Principio di diritto 12 agosto 2020 n. 13** Agenzia delle Entrate

modalità di pagamento dei compensi professionali disposti dalla Pubblica Amministrazione:

Le fatture dai consulenti tecnici di ufficio nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia andranno emesse in forma elettronica **utilizzando il Sistema di Interscambio** istituito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, n. 55/2013.

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

In concreto:

il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) **emette e trasmette la fattura elettronica intestata all'Amministrazione Giudiziaria**, indicando la **causale**, i riferimenti del giudizio nell'ambito del quale è stata resa la prestazione, e segnalando che il *“pagamento è stato eseguito dalla parte.... come da decreto di liquidazione del compenso del ..... emesso dal Giudice del Tribunale di .....”*.

E' opportuno comunicare (a mezzo mail o pec) alla parte onerata del pagamento che, a seguito del pagamento avvenuto, la fattura verrà emessa secondo le modalità sopra indicate.

Il decreto di liquidazione del compenso è titolo esecutivo



## **CORSO DI ALTA FORMAZIONE**

**L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study**

**Il CTU invia la fattura (in formato elettronico) all'Amministrazione della Giustizia e una copia (in formato pdf) alla parte che ha eseguito il pagamento.**

Se il decreto di liquidazione condanna al pagamento più parti del giudizio, il CTU emetterà fatture elettroniche intestate all'Amministrazione della Giustizia per ciascuna delle parti obbligata al pagamento.

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

### FATTURA

Tribunale di Bologna

Via Farini, 1

40124 BOLOGNA

c.f. 80079510378

Il codice IPA della fatturazione elettronica è QXNGZI

-Onorario per attività di CTU nel giudizio ..... R.G. n...

Pagamento eseguito dalla parte onerata come da decreto di liquidazione del compenso del ..... emesso dal Giudice del Tribunale di ....."

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e case study

In conclusione, l'articolo l'attuale prassi comporta il problema dell'indetraibilità dell'IVA per i contribuenti «*di diritto*».

GRAZIE PER L'ATTENZIONE